

# Comune di VIZZINI

## **REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI (Legge 197/2022)**

<u>CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI .....</u>	<u>2</u>
<u>Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....</u>	<u>2</u>
<u>CAPO II – DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI .....</u>	<u>2</u>
<u>Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata .....</u>	<u>2</u>
<u>Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda .....</u>	<u>2</u>
<u>Articolo 4 – Importi dovuti.....</u>	<u>4</u>
<u>Articolo 5 – Perfezionamento della definizione .....</u>	<u>4</u>
<u>Articolo 6 – Diniego della definizione .....</u>	<u>5</u>
<u>Articolo 7 – Sospensione del processo .....</u>	<u>5</u>
<u>Articolo 8 – Sospensioni termini processuali .....</u>	<u>5</u>
<u>CAPO III – CONCILIAZIONE AGEVOLATA E ACCORDO TRANSATTIVO RICORSI PENDENTI IN CASSAZIONE .....</u>	<u>6</u>
<u>Articolo 9 – Conciliazione agevolata.....</u>	<u>6</u>
<u>Articolo 10 – Definizione transattiva delle controversie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione.....</u>	<u>7</u>
<u>CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI</u>	
<u>Articolo 11 - Entrata in vigore.....</u>	<u>7</u>

## **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi 205 e 221-bis della legge 29 dicembre 2022, n. 197, disciplina la definizione agevolata, la conciliazione agevolata e la definizione transattiva innanzi la Corte di cassazione delle controversie pendenti al 1° gennaio 2023;

## **CAPO II – DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI**

### **Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata**

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune di Vizzini entro la data del 1° gennaio 2023.

2. La definizione agevolata è ammessa per le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune di Vizzini, quale Ente impositore, così come definito dal precedente comma.

3. La definizione agevolata non è ammessa per le controversie relative ai dinieghi al rimborso, espressi o taciti.

### **Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda**

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 2 deve essere presentata entro il 30 giugno 2023. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune e resa disponibile sul proprio sito internet, nel termine di 10 giorni dall'approvazione del presente regolamento, può essere notificata con raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mani.

2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo o collettivo riguardante più di un atto.

#### **Articolo 4 – Importi dovuti**

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, può definire la controversia tenuto conto dello stato in cui si trovava la controversia e dell'esito delle pronunce depositate entro la data del 1° gennaio 2023. In particolare, la definizione può avvenire col pagamento dei seguenti importi:

- il 100% del valore della controversia, nell'ipotesi di ricorso notificato al Comune di Vizzini entro il 1° gennaio 2023, ma non ancora depositato presso la Corte di giustizia tributaria;
- il 100% del valore della controversia, nell'ipotesi in cui alla data del 1° gennaio 2023 l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia favorevole al Comune di Vizzini;
- il 90% del valore della controversia, nell'ipotesi di ricorso iscritto nel primo grado oppure in pendenza del giudizio di rinvio disposto della Corte di cassazione;
- il 40% del valore della controversia, nell'ipotesi in cui alla data del 1° gennaio 2023 l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia di primo grado e sia sfavorevole al Comune di Vizzini;
- il 15% del valore della controversia, nell'ipotesi in cui alla data del 1° gennaio 2023 l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia di secondo grado e sia sfavorevole al Comune di Vizzini;
- il 5% del valore della controversia, nell'ipotesi di controversie pendenti innanzi la Corte di cassazione, per le quali il Comune di Vizzini sia risultato soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio.

2. In caso di soccombenza reciproca, sempre decisa con pronuncia depositata entro il 1° gennaio 2023, la definizione può avvenire col pagamento dei seguenti importi:

- il 100% del valore della controversia, relativamente alla quota riconosciuta come dovuta al Comune di Vizzini;
- il 40% del valore della controversia, relativamente alla quota riconosciuta come non dovuta, nel caso in cui l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia di primo grado;
- il 15% del valore della controversia, relativamente alla quota riconosciuta come non dovuta, nel caso in cui l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia di secondo grado.

3. Per la definizione delle controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, sono dovuti i seguenti importi:

- il 15% del valore della controversia se il Comune di Vizzini è risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia, non cautelare, depositata entro il 1° gennaio 2023;
- il 40% del valore della controversia nei casi in cui:
- l'ultima pronuncia depositata veda il contribuente soccombente;